

OBIEZIONE DI COSCIENZA

1. Il concetto di obiezione di coscienza

1.1. Definizione. L'obiezione di coscienza è il rifiuto di assolvere a una prescrizione di legge, gli effetti del cui espletamento si ritengono contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose.

L'obiezione consiste nel rifiuto dell'individuo, per motivi di coscienza, di assoggettarsi a una condotta che in principio sarebbe giuridicamente esigibile (sia che l'obbligo provenga direttamente da una norma sia che provenga da un contratto).

L'obietto intende omettere un comportamento previsto dalla legge e chiede che tale omissione gli sia consentita. L'obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta la legge come tale, anche se implicitamente ne denuncia l'immoralità, né costituisce un programma articolato di resistenza o di contestazione (dissenso o disobbedienza civile). Caratteristica saliente dell'obiezione di coscienza è l'assunzione in prima persona, senza coinvolgere altri soggetti, delle conseguenze che dall'obiezione derivano. L'obiezione di coscienza consiste nell'affermare il primato della coscienza nei confronti dell'autorità e della legge, il diritto del singolo di valutare se quanto gli viene richiesto è compatibile con i principi morali ai quali sente di dover ispirare la propria condotta.

1.2. Nozione etica. Sul piano prettamente etico l'obiezione di coscienza costituisce la formalizzazione di un primato della coscienza sulla legge che, lo stesso legislatore, riconosce possa non interpretare il bene comune. Ma, proprio per questo, oltre a essere un'indubbia conquista di civiltà, tolleranza e democrazia essa rischia di apparire come una intrinseca debolezza della legge che riconosce, nella sua stessa *ratio*, di non interpretare in pieno il bene di tutti i cittadini prevedendo, al suo interno una legittima disobbedienza.

L'obiezione attua il principio della *libertà di coscienza*, e garantisce una libertà di opinione coerente con le azioni, laddove gli obblighi della legge incidono su radicate e profonde convinzioni della persona. Obietto, quindi, non è semplicemente qualcuno che evita di affrontare un problema ma una persona che, attraverso l'esercizio dell'obiezione di coscienza, vuole promuovere un valore o un principio.

1.3. Nozione giuridica. Giuridicamente l'obiezione di coscienza prevede:

- l'obbligo di tenere un determinato comportamento previsto da una legge;
- l'esistenza di un valore fondamentale non rispettato dalla medesima legge e che si trova rispetto alla legge in un rapporto di causalità (nesso causale);
- l'onere, da parte della legge, dall'obbligo di tenere tale comportamento.

Tale istituto è limitato alle specifiche legislazioni che lo prevedono e che, in genere, si riferiscono:

- all'obbligo del servizio militare;
- alla sperimentazione animale;
- all'interruzione volontaria della gravidanza;
- alle pratiche di riproduzione assistita;
- agli interventi sospensivi di terapie vitali (inclusi quelli previsti nelle direttive anticipate).

L'obiezione di coscienza è ritenuta un *diritto soggettivo* della persona. Se la persona ha il diritto di non essere costretta ad agire contro la propria coscienza, è proprio di una società giusta che non ci siano costrizioni di tale genere.

Di conseguenza, l'obiezione di coscienza non è un fatto giuridico perché riconosciuto dalla legge, ma è riconosciuto dalla legge perché il rispetto della propria identità, così come dichiarato dalla Corte Costituzionale Italiana, nel 1991, è diritto inalienabile di ogni uomo. La coscienza non può essere vincolata, può solo essere disciplinata dalla legge poiché «la facoltà dell'obiezione di coscienza nasce dalla libertà e dignità della persona umana, si fonda perciò non su una disposizione puramente soggettiva ma sulla stessa natura dell'uomo ed esige che l'essere umano non sia forzato ad agire contro la propria coscienza»¹

Va quindi affermato che la coscienza non è il luogo dell'opinabile, dove ciascuno riflette le proprie soggettive valutazioni, legate al mutar dei tempi, ma il luogo dove si ha la percezione di un valore oggettivo ed universale. Non è corretto, perciò, pensare all'obiezione di coscienza solo in una dimensione individuale dell'esistenza come se affrontare i problemi etici fosse solo una questione privata e personale.

È necessario però aggiungere che uno Stato che rispettasse sempre questa intima e privilegiata relazione dell'uomo con se stesso e prevedesse per ogni legge che vincoli ed obblighi i cittadini ad un certo comportamento, una norma che, in nome della libertà di coscienza, permettesse di disattendere quello che la norma giuridica impone, rischierebbe la vanificazione del proprio ruolo e l'annullamento dell'ordinamento giuridico con la conseguenza che i cittadini tornerebbero a comportarsi senza regole. Invece, proprio perché i temi a cui si fa riferimento quando si parla di obiezione di coscienza sono inseriti nella dimensione pubblica delle scelte politiche e non è possibile affidarsi solo alla dimensione soggettiva della coscienza per giustificare la mancanza di rispetto della legge. È necessario che il riferimento della nostra coscienza sia qualcosa anche oggettivamente rilevante. È, cioè, necessario dare un *fondamento oggettivo* alla obiezione di coscienza e questo fondamento consiste nel fatto che la coscienza si ribella non in base a una semplice soggettiva ma in ordine a un sistema di valori posto alla base dell'ordinamento giuridico.

È qui che si recupera la dimensione oggettiva: la coscienza del singolo viene interpellata su un valore che tocca l'essenza, il fondamento della convivenza civile. Per disobbedire alla legge e pretendere che ciò sia giustificato dalla legge stessa occorre che tale disobbedienza rispetti un valore molto grande, oggettivamente tale che abbia un significato non solo per il singolo individuo che intende proporre l'obiezione ma riconosciuto fondamentale dalla stessa logica dell'ordinamento che pone la norma obbligatoria, come può essere il valore della vita².

2. L'obiezione di coscienza e le norme giuridiche

In alcuni paesi l'obiezione di coscienza è riconosciuta dalle leggi che regolano specificamente certi comportamenti (per esempio, dalle leggi che depenalizzano o legalizzano l'aborto). In altri paesi si considera che l'obiezione di coscienza è direttamente tutelata dalla carta costituzionale o da una legge fondamentale, e viene affidata ai tribunali di giustizia la risoluzione degli eventuali conflitti.

Fino all'approvazione, da parte del Consiglio d'Europa, della risoluzione 1763 del 7 ottobre 2010 («Il diritto all'obiezione di coscienza nelle prestazioni sanitarie garantite per legge»), non esisteva alcuna previsione di obiezione di coscienza a livello istituzionale ma solo personale.

Con tale documento, si afferma per la prima volta che **nessun ospedale, ente o persona può essere oggetto di pressioni, essere ritenuto responsabile, essere obbligato o subire discriminazioni di alcun tipo per aver rifiutato di essere sede, eseguire o assistere una interruzione di gravi-**

¹ (Leone S., Privitera S., *Dizionario di Bioetica*, Città Nuova, 2004)

² cfr. Marina Casini, L'Obiezione di coscienza: significato giuridico, in «Obiezione di coscienza scelta per la vita», Milano 6 23 Novembre 2008

danza, un aborto spontaneo indotto, un atto eutanascico, o qualsiasi azione che potrebbe causare la morte di un feto o di un embrione, qualunque siano le ragioni (art. 1).

E sulla base di tale assunto, la stessa risoluzione, ribadendo l'obbligo degli Stati membri di garantire l'accesso alle cure mediche, proteggere il diritto di salute, e l'obbligo di assicurare il rispetto del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione degli operatori sanitari, invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a sviluppare specifiche normative per definire e regolamentare l'obiezione di coscienza in materia di assistenza sanitaria e servizi medici (art. 4), che garantiscano il diritto all'obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione alla procedura medica in questione (art. 4.1).

Com'è noto, le risoluzioni e le raccomandazioni non vincolano giuridicamente i Parlamenti e Governi ad osservarle, ma rappresentano un atto di orientamento per i Paesi membri esprimendo una significativa rilevanza culturale.

2.1. Documenti Internazionali. Accanto alla recente risoluzione 1763 ó 2010 del Consiglio d'Europa, il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto in importanti documenti internazionali:

- *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1948. Art. 18: "ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione".
- *Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici*, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, 16 dicembre 1966.
- *Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e le Libertà Fondamentali*, Consiglio d'Europa, 4 novembre 1950. All'art. 9 si ribadisce il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
- *Risoluzione n. A3-09411/93 sull'obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità*, Parlamento Europeo, Strasburgo, 19 gennaio 1994. L'obiezione di coscienza è un vero e proprio diritto soggettivo che deriva dai diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali.

2.2. Nozione deontologica. In senso più ampio occorre, però, individuare un'altra forma di obiezione che, forse, sarebbe più opportuno chiamare *clausola di coscienza* e che fa riferimento a tutte quelle situazioni che, soprattutto in ambito sanitario, legittimano sul piano strettamente etico (pur non essendo formalmente previste da una norma giuridica) il rifiuto di un certo comportamento per ragioni di coscienza. Tale legittimazione trova fondamento non solo nella natura stessa della coscienza morale ma anche in Carte e Dichiarazioni Universali, come sopra esposto.

In virtù di essa la coscienza del professionista ha il diritto-dovere di non prender parte a pratiche che contrastino con le sue convinzioni di coscienza. In tal senso possiamo citare alcuni passaggi del Codice di deontologia medica italiano che trovano un corrispettivo nei Codici deontologici di molti altri Paesi:

Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento³

Tale affermazione, come si vede:

- prescinde da un'esplicita legittimazione giuridica che ne preveda formalmente la sua applicazione;
- investe in prima persona la responsabilità del professionista che si assume (anche di fronte alla legge) tutte le eventuali conseguenze del suo rifiuto;

³ Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, *Codice di deontologia professionale* (2006) art. 22.

- deve essere adeguatamente motivata non potendo giustificarsi solo sulla base di un soggettivo e discutibile rifiuto. In ogni caso non deve essere mai pregiudizievole della salute della persona assistita.

Nonostante le recenti affermazioni contenute nella risoluzione 1763 del Consiglio d'Europa prima citata, la quale, pur aprendo la riflessione a più ampie prospettive, non rappresenta ancora un vero cambiamento, al momento l'obiezione di coscienza propriamente detta è considerata, per sua natura, personale e non potendo estendersi alle istituzioni. In tale logica la clausola di coscienza potrebbe avere anche un'estensione istituzionale e gli Enti religiosi, ad esempio, potrebbero costituire e escludere dalle proprie attività quelle che, per la loro natura, sarebbero in palese contrasto con proprio carisma istituzionale.

Questo, tuttavia, non costituendo un elemento specificamente previsto dalla legislazione può esporre l'istituzione a delicati problemi di conflittualità con lo Stato laddove questi interventi siano ritenuti obbligatori per l'istituzione stessa. In tal senso il problema, nelle more di regolamentazioni culturalmente innovative, va risolto sulla base di specifici accordi, prassi o convenzioni locali con i quali lo Stato si impegna a rispettare il carisma istituzionale non richiedendo all'Ente l'obbligo di praticare gli interventi in oggetto.

Occorre ricordare, però, che le Opere dell'Ordine sono al servizio della vita e della salute in tutte le fasi dell'esistenza umana; pongono la persona al centro della propria azione assistenziale adottando un modello di gestione fondato sul riconoscimento e il rispetto della dignità inviolabile di ogni essere umano e ispirato ai principi di giustizia ed equità. Se l'obiezione attua il principio della libertà di coscienza e garantisce una libertà di opinione coerente con le azioni, laddove gli obblighi della legge incidono su radicate e profonde convinzioni della persona, le Istituzioni dell'Ordine devono sempre cogliere l'occasione per farsi portavoce presso gli Stati per individuare strategie che consentano il ricorso non solo al diritto individuale ma anche istituzionale all'obiezione di coscienza che consenta il lavoro di un'organizzazione che, come tale, rifiuta alcuni imperativi giuridici contrari all'affermazione della vita.

La missione dei Religiosi di San Giovanni di Dio rappresenta una scelta di coerenza e fedeltà; questa non può che essere estremamente impegnativa soprattutto quando vuole evidenziare che l'atto conclusivo della coscienza consiste in una assunzione di responsabilità non solo a livello personale ma anche istituzionale. Nell'attuale momento dominato dal progresso tecnologico e da una mentalità utilitarista che spesso tende a celarsi dietro alcune affermazioni di «diritto», il supporto di Comitati di Bioetica può rappresentare per le Opere dell'Ordine un valido sostegno per elaborare documenti che esprimano giudizi chiari e motivati su questioni di coscienza su problemi che riguardano la vita.

In questo modo l'obiezione di coscienza può davvero uscire dalla sua accezione negativa di rifiuto di qualcosa, sia pure ingiusto, per tradursi in un atteggiamento propositivo e affermativo di un valore, di una visione ideale che non riporti solo alla scelta del singolo ma diventi parte integrante del cammino di testimonianza del Carisma dell'Ospitalità.

3. Il pensiero della Chiesa

3.1. Fondamenti biblici. Il primo e più importante riferimento biblico è contenuto negli Atti degli Apostoli: «Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui, ed ecco voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5,35). La vicenda segue un episodio, narrato nei versetti precedenti, in cui Pietro ed altri apostoli che si trovavano in carcere vengono miracolosamente liberati per mano di un angelo. Subito dopo iniziano a predicare sfidando il divieto del Sinedrio, quello stesso per cui erano stati imprigionati. Tutta l'attenzione dell'autore sacro si focalizza sulla lapidaria affermazione: «Bisogna

obbedire a Dio piuttosto che agli uomini e sulle conseguenze che tale contrasto tra autorità divina e autorità umana può avere.

In realtà il tema non è nuovo né agli Atti degli apostoli, né più in generale alla Sacra Scrittura, né alla stessa letteratura extrabiblica. Per ciò che riguarda gli Atti lo si trova al capitolo precedente, quando Pietro e Giovanni, intimati di non parlare più rispondono: «Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi» (4, 19). Con la stessa forza, ma con diversa formula narrativa, tale contrasto tra obbedienza all'autorità umana e a quella divina, pur se dovesse comportare sofferenza lo troviamo nel libro di Daniele quando i tre fanciulli, rischiano di essere bruciati nella fornace per affermare la propria fede in Dio (*Dan* 3, 18). Dall'altra parte la vicenda dei Maccabei nonché l'esperienza di molti profeti costituivano una testimonianza vivente di una ben precisa concezione del pensiero di Israele. Per cui quando gli apostoli si appellano a tale criterio discernitivo mettono in serio imbarazzo il Sinedrio in quanto fanno riferimento a un'antecedente obbedienza alla Legge di Dio che era proprio quanto i maestri di Israele insegnavano.

Ma, come si diceva, tale conflittualità di obbedienza è presente anche nella letteratura extrabiblica. I più noti riferimenti in tal senso sono quelli dell'*Antigone* (440 ss) e dell'*Apologia di Socrate* che, con ogni probabilità Luca conosceva. In tal senso l'affermazione dei discepoli si ricollegava a una ben precisa dottrina biblica ma si fondava anche su un senso comune ampiamente condiviso.

3.2. Magistero. La dottrina morale cattolica sull'obiezione di coscienza è stata autorevolmente riproposta dall'enciclica *Evangelium vitae* di Giovanni Paolo II. Le leggi ingiuste, quali quelle che rendono legale l'aborto o l'eutanasia, «non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza» (n. 22), quando ciò sia richiesto dai principi morali generali sulla *cooperazione ad azioni cattive*. «Rifiutarsi di partecipare a commettere un'ingiustizia è non solo un dovere morale, ma è anche un diritto umano basilare. Se così non fosse, la persona umana sarebbe costretta a compiere un'azione intrinsecamente incompatibile con la sua dignità e in tal modo la sua stessa libertà, il cui senso e fine autentici risiedono nell'orientamento al vero e al bene, ne sarebbe radicalmente compromessa. Si tratta, dunque, di un diritto essenziale che, proprio perché tale, dovrebbe essere previsto e protetto dalla stessa legge civile. In tal senso, la possibilità di rifiutarsi di partecipare alla fase consultiva, preparatoria ed esecutiva di simili atti contro la vita dovrebbe essere assicurata ai medici, agli operatori sanitari e ai responsabili delle istituzioni ospedaliere, delle cliniche e delle case di cura. Chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale» (n. 73).

3.3 Carta di identità dell'Ordine. Nello spirito del dettato magisteriale anche questo fondamentale documento dell'Ordine affronta il problema affermando: "Una situazione particolare si verifica quando la legge può essere contraria alla identità e ai valori che l'Istituzione promuove. In questo caso, riconoscendoci nel pluralismo che cerchiamo di promuovere nella nostra società ci appelliamo all'obiezione di coscienza per ciò che riguarda l'applicazione della legge nella nostra opera (5.3.5.1)." I termini sono volutamente generici ed esortativi perché tengono conto delle legislazioni presenti nei diversi Paesi. Ribadiscono, tuttavia, il punto fondamentale della doverosità di sollevare obiezione di coscienza per ciò che riguarda l'applicazione di leggi intrinsecamente ingiuste nei confronti della vita umana. Più delicato è il problema inerente le "opere" dell'Ente nel quale tale obiezione deve essere sollevata. Come si diceva prima, infatti, tale istituto giuridico rimane pur sempre un diritto del singola persona e non dell'Istituzione anche se, con la risoluzione 1763-2010 del Consiglio d'Europa, si aprono spazi nuovi di riflessione non solo per sancire in modo più delineato accordi che possono regolare tra lo Stato e una Provincia o una Casa dell'Ordine la possibilità di non eseguire atti oggettivamente irrispettosi della vita umana, ma anche per promulgare documenti che sostengano culturalmente il dettato dell'annuncio europeo.

Gli accordi tra gli Stati e l'Ordine devono tener conto di quanto sancito all'art. 5.2.1.4. *Libertà di coscienza:* «Il diritto alla libertà di coscienza, chiaramente formulato nell'art. 18 della Dichiarazio-

ne *Universale dei diritti umani* e inserito nelle Costituzioni della maggior parte di Stati moderni viene esigito dalla dimensione etica dell'essere umano e dall'autocomprensione della sua esistenza come dono e come progetto da realizzare. Da quest'ambito non è esclusa la dimensione religiosa dell'esistenza. A tal riguardo bisogna ricordare come la Dichiarazione *Dignitatis Humanae* del Concilio Vaticano II inizi proprio affermando che «la persona ha diritto alla libertà religiosa».

L'esercizio di tale libertà, naturalmente, resta condizionato al principio generale della responsabilità personale e sociale, cioè, al fatto che ogni uomo o gruppo sociale è obbligato a tener conto i *diritti degli altri* e i *doveri* nei confronti degli altri e del bene comune. Questi limiti si concretizzano nell'esigenza di un ordinamento giuridico che tuteli concretamente tale libertà religiosa e difenda da un ingiusto proselitismo.

4. Limiti ed estensione dell'obiezione: la cooperazione al male

Pur nella volontà di praticare (da parte dell'operatore) e di rispettare (da parte del legislatore) l'obiezione di coscienza o di esercitare al meglio la clausola di coscienza, si pongono nel vissuto quotidiano varie situazioni in cui la persona si trova in conflittualità comportamentali. Ad esempio un informatore scientifico che, tra gli altri farmaci che la ditta per cui lavora produce comprende pure farmaci antiannidatori, deve presentarli o no col rischio, in quest'ultimo caso di farsi licenziare? E un giornalista deve rifiutarsi di vendere la stampa pornografica? È possibile eseguire un elettrocardiogramma per una donna che deve praticare un'interruzione della gravidanza? E se ti chiede in quale stanza deve andare per eseguire l'intervento lo si deve dire o no? Questi e molti altri interrogativi evidenziano come sia estremamente difficile nella vita di tutti i giorni mettere in atto un comportamento che escluda totalmente forme anche minime di cooperazione al male che si vuole rifiutare attraverso l'obiezione di coscienza.

La materia è stata da sempre oggetto di attenzione da parte della teologia morale che l'ha elaborata formulando i criteri della cosiddetta *cooperazione al male*. Quando un soggetto, pur non compiendo in prima persona un'azione in sé cattiva (aborto volontario, eutanasia, ecc.) si trova a vario titolo a dover cooperare ad essa *può farlo purché siano rispettate queste tre condizioni* (che devono essere tutte presenti):⁴

- a) La cooperazione deve essere esclusivamente *materiale*. Cioè il soggetto che coopera al male deve cooperare materialmente all'azione che un altro sta compiendo senza condividerla né approvarla anche solo interiormente. Anzi se ne ha l'opportunità deve anche poter manifestare il suo dissenso su quello che altri stanno facendo. In tal senso la stessa cooperazione materiale al male può persino trasformarsi in una cooperazione al bene. Il giornalista che vende il giornaleto pornografico al ragazzino potrebbe approfittarne per parlargli e così pure il medico che da indicazioni su quale sia la stanza in cui si eseguono gli aborti.
- b) La cooperazione deve essere *indiretta*. Cioè non deve partecipare direttamente all'azione cattiva ma solo offrire i mezzi perché questa avvenga. Ad esempio lavando lo strumentario che servirà a eseguire l'aborto, scrivendo una ricetta, eseguendo un esame di laboratorio, ecc. Non è detto, infatti, che la persona a cui questi atti sono destinati li utilizzerà necessariamente per compiere l'azione cattiva. Non così, invece se si partecipa direttamente a eseguire un aborto (tenendo le valve, eseguendo l'anestesia, praticando un farmaco che favorisca l'atto abortivo, ecc.).
- c) La cooperazione deve essere *proporzionata*. Cioè deve esserci una ragione adeguata per metterla in atto. Se questa manca, anche se materiale e indiretta, non sarebbe mai lecita. Ragioni proporzionate possono essere innanzitutto quelle di ordine lavorativo (perdita del posto di lavoro o trasferimento ad altro lavoro con notevole disagio per il lavoratore), opportunità ef-

⁴ Cf. D. Tettamanzi, *Cooperazione* in: S. Leone ó S. Privitera, *Nuovo Dizionario di Bioetica*, iCittà Nuova, Roma 2005.

fettive di praticare il bene evitando così il male al quale si coopererebbe, impossibilità oggettiva di fare altrimenti, ecc.

Ovviamente, anche se sono stati fatti alcuni esempi, decidere in concreto se quell'atto costituisca o no una legittima cooperazione al male non sempre è facile. A deciderlo dovrà essere la coscienza dell'operatore, magari adeguatamente illuminata da consiglieri competenti e, perché no, anche da linee-guida come queste che stiamo qui formulando.

La coscienza, peraltro, non è infallibile per cui pur se agisce in modo responsabile non è detto che sia sempre e comunque certa, potrebbe sbagliare. È il caso della cosiddetta "coscienza invincibilmente erronea" che si verifica quando la coscienza pur essendo illuminata, avendo riflettuto o pregato, conoscendo la o le norme morali in merito al suo agire, ecc. attua un comportamento oggettivamente difforme dalla norma morale. In tal caso, se in buona fede e con rettitudine d'animo, con valide motivazioni e argomentazioni, la coscienza non perde la sua dignità e non deve ritenersi in colpa la persona che la segue.

5. L'obiezione dei farmacisti

Un problema che si è posto di recente all'attenzione della riflessione etica riguarda l'estensione dell'obiezione di coscienza a soggetti diversi dai sanitari e parasanitari, in modo particolare i farmacisti. La questione è stata sollevata in modo particolare dal discorso tenuto da Benedetto XVI al XXV Convegno Internazionale dei farmacisti cattolici (29 ottobre 2007):

«Nell'ambito morale, la vostra federazione è invitata ad affrontare la questione dell'obiezione di coscienza, che è un diritto che deve essere riconosciuto alla vostra professione, permettendovi di non collaborare, direttamente o indirettamente, alla fornitura di prodotti aventi come fine scelte chiaramente immorali, come ad esempio l'aborto e l'eutanasia».

Si tratta di un punto per certi versi innovativo e interessante ma per altri anche problematico. In tal senso i punti da sottolineare sono tre:

- Si tratta innanzitutto di un cammino che il Papa invita a intraprendere perché sia riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza, secondo quanto si è detto precedentemente sulla natura "etico-giuridica" di tale istituto. L'esortazione, cioè, prescinde dalla possibilità di un personale rifiuto "in coscienza" eventualmente esponendosi a tutte le possibili conseguenze del caso.
- Il fine dei farmaci eventualmente prescritti deve essere *chiaramente* immorale, deve cioè costituire un presidio avente un'oggettiva, evidente e intrinseca immoralità indipendente dalla finalità soggettive per cui lo si assume. Di fronte a possibili incertezze o dubbi sulla effettiva immoralità del suo meccanismo d'azione non sarebbe sempre e comunque illecita la sua vendita. Ciò che incerto non è certo è l'opinione "equi-probabile" come dicevano i moralisti del '700 merita pieno rispetto.
- I possibili farmaci che provochino l'aborto o l'eutanasia sono citati a livello esemplificativo, non esaustivo (tant'è che il Papa dice "come *ad esempio*"): pertanto vi sono altri farmaci che potrebbero essere usati per tali usi come, ad esempio, le sostanze psicotrope. Sarebbe di fatto problematico elencare tutte queste sostanze anche perché alcune di queste aventi un possibile uso terapeutico potrebbero essere assunte per fini diversi. Basti pensare a barbiturici assunti per fini suicidari o ai sedativi centrali della tosse utilizzati come sostituti degli oppioidi.
- Infine il Papa cita la collaborazione "diretta e indiretta", cioè ogni forma di collaborazione. Non è chiaro a cosa alluda esattamente. La semplice fornitura dietro presentazione di una ricetta è indubbiamente una cooperazione indiretta mentre quale sarebbe quella diretta? Il pra-

ticare la terapia? Ma non è compito del farmacista. Oppure per indiretta si intende il semplice consiglio e per diretta la fornitura del farmaco? Il punto, indubbiamente non è molto chiaro e rischia di essere equivoco rispetto a quanto affermato costantemente dalla tradizione teologico-morale circa la cooperazione al male.

L'ultimo punto sopra evidenziato rimane quello più problematico. Occorre infatti qualificare l'azione del farmacista nell'erogazione del farmaco. Dando per scontato la cooperazione solo materiale si tratta di una cooperazione diretta e, come tale, illecita? Indubbiamente fornire materialmente un farmaco letale per la vita (propria o altrui) partecipa in modo prossimo all'azione di chi lo richiede mentre potrebbe non esserlo in rifornirsi dello stesso inoltrando la richiesta alla ditta fornitrice. Ma il fatto che tale farmaco non debba essere *necessariamente e inevitabilmente* utilizzato potrebbe forse esimere da una piena responsabilità morale qualora ricorresse il terzo criterio, cioè quello della ragione proporzionata. Un farmacista che, rifiutando tale vendita perdesse il posto di lavoro (né potrebbe trovarne altro) dovrebbe essere tenuto a farlo? Allora nessun farmacista cattolico potrebbe esercitare la sua professione in assenza di una legge che lo tuteli con l'obiezione. Credo che questo sia, di fatto, inattuabile e tenendo conto del vivere contemporaneo si debba riconsiderare il problema nei termini non tanto dell'obiezione o della legittimità di una cooperazione al male quanto piuttosto di una cooperazione al bene. Proprio quel farmacista a cui viene chiesta la vendita di quel farmaco potrebbe avere l'opportunità di svolgere quel compito di educatore sanitario (e, in questo caso, anche etico) a cui il papa invita nello stesso discorso. Forse sarà inefficace nella gran parte di casi ma, in quelli in cui sarà riuscito nell'intento, questo avverrà grazie alla sua presenza e alla vendita del farmaco. In caso contrario il farmaco sarebbe venduto lo stesso da un collega non obiettore e sarebbe persa per sempre la possibilità di educare eticamente il richiedente.

6. Obiezione alla prescrizione della pillola del giorno dopo

Quanto finora detto sull'obiezione di coscienza e sulla cooperazione al male riguarda atti oggettivamente qualificabili come male perché direttamente lesivi del valore fondamentale della vita umana. Tuttavia oggi si pongono nuove situazioni per le quali tale qualificazione e certezza appare discutibile e sfumata. Si tratta di situazioni che, il più delle volte, prevedono la prescrizione di farmaci o la messa in opera di comportamenti il cui rifiuto non è in alcun modo tutelato dalla norma legislativa (anzi è specificamente reso obbligatorio) e, spesso, proprio in ragione delle incertezze oggettive è reso problematico anche sul piano della moralità soggettiva (giudizio della propria coscienza). Alludo in modo particolare al caso della cosiddetta pillola del giorno dopo.

6.1. Il problema preliminare. Una questione preliminare che potrebbe essere dirimente riguarda la questione etico-filosofica (non scientifica!) circa l'inizio della vita umana individuale. Come è noto le teorie prevalenti sono due:

- la prima si basa sulla novità genetica dello zigote e, pertanto, ritiene che la vita umana inizi col concepimento;
- la seconda (basandosi sulla possibile gemellarità, sulla totipotenza delle cellule embrionali pre-impianto, ecc.) ritiene che questa inizi quando si completa il processo dell'annidamento in utero, cioè verso il 14 ° giorno circa dall'ovulazione. Quest'ultima è quella maggiormente accettata dalla scienza e dalle legislazioni mondiali.

In realtà nessuna delle due teorie ha l'appoggio ufficiale della scienza in quanto la questione non è scientifica ma filosofica. La scienza descrive fenomeni ed è indubbio sia che lo zigote rappresenti una novità genetica distinta dal padre e dalla madre, sia che fino all'impianto le sue cellule sono totipotenti e quindi mancano del requisito di una definitiva univocità esistenziale.

La questione viene allora rimandata alla filosofia, all'etica e, per il credente alla religione. Fermo restando che il vero filosofico come quello di ogni altra scienza umana, non ha i caratteri di og-

gettività che ha invece il vero scientifico bisogna considerare che le tradizionali categorie filosofiche (potenza e atto, unità e molteplicità, identità e individualità, ecc.) sono tutte a favore di un inizio della vita umana fin dal concepimento. Ma ovviamente si tratta di una prevalenza di considerazioni, non delle uniche né di quelle che hanno valore probativo assoluto.

La Sacra Scrittura, ovviamente, non dice nulla riguardo sia perché non era oggetto delle preoccupazioni degli uomini ai quali si indirizzava, sia perché nei tempi biblici mancavano i sofisticati strumenti interpretativi della questione.

Il Magistero più autorevole in merito è quello formulato da Giovanni Paolo nella *Evangelium Vitae* che così afferma:

«Del resto tale è la posta in gioco che, sotto il profilo dell'obbligo morale, basterebbe la sola probabilità di trovarsi di fronte a una persona per giustificare la più netta proibizione di ogni intervento volto a sopprimere l'embrione umano. Proprio per questo, al di là dei dibattiti scientifici e delle stesse affermazioni filosofiche nelle quali il Magistero non si è espressamente impegnato, la Chiesa ha sempre insegnato, e tuttora insegna, che al frutto della generazione umana, dal primo momento della sua esistenza, va garantito il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità e unità corporale e spirituale: l'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento» (EV, n.60)

Senza voler essere «più papisti del papa» come si suol dire e come molti gruppi e movimenti ecclesiali (nonché, a volte, singoli teologi) fanno, da questo denso brano possiamo quindi desumere:

- che la Chiesa *non entra nel merito del dibattito scientifico e filosofico* che, pertanto, rimane assolutamente libero nella sua ricerca senza condanne preliminari;
- che l'essere umano va rispettato *come una persona* fin dal concepimento, indipendentemente dal fatto che lo sia realmente; gli è dovuto, cioè, lo stesso rispetto che si deve a una persona.
- che l'argomento basilare di tale ragionamento è di tipo *probabilistico* e prudenziale, stante l'incertezza che circonda queste prime fasi dell'esistenza.

Pertanto l'eventuale *obiezione di coscienza* a prescrivere e utilizzare la «pillola del giorno dopo» si basa su queste considerazioni etiche di carattere prudenziale e che, certamente, potrebbero subire possibili evoluzioni qualora nel tempo vi fossero prove determinanti, oggettive e condivise (come è avvenuto per la definizione della morte) sugli elementi probanti, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'inizio della vita umana individuale.

6.2. Il meccanismo d'azione. La cosiddetta «pillola del giorno dopo» è costituita da un ormone, il *levonorgestrel* che, se somministrato entro 72 ore dal rapporto impedisce, nell'80% circa dei casi, la gravidanza. Con quale meccanismo d'azione? È proprio questo l'oggetto del contendere. Se, infatti, una larga parte del mondo cattolico (pur senza alcuna conoscenza diretta del problema ma solo «per sentito dire») riafferma la teoria per cui il *levonorgestrel* impedirebbe l'impianto di un eventuale ovulo fecondato oggi vi sono varie perplessità in merito al suo effettivo meccanismo d'azione che non è pienamente conosciuto.

Vi è consenso unanime sul fatto che, se l'ovulazione non è ancora avvenuta, il *levonorgestrel* impedisca che questa avvenga comportandosi, così, come un classico antiovulatorio e non come un abortivo. Per cui (e questo è già un dato da acquisire) anche quando dovessimo ammettere che funzioni da abortivo *non sempre è così*, almeno quando venga somministrato prima dell'ovulazione.

Per ciò che riguarda il suo meccanismo d'azione nella fase post-ovulatoria gli studi sono ancora contraddittori e molti di questi non evidenziano alcun effetto antiannidatorio,⁵ tanto che nel 2005 il Dipartimento di Salute Riproduttiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che la contraccezione di emergenza con levonorgestrel ha dimostrato di prevenire l'ovulazione e di non avere alcun rilevabile effetto sull'endometrio (la mucosa uterina) o sui livelli di progesterone, quando somministrata dopo l'ovulazione.

Anche studi recenti del Karolinska Institutet di Stoccolma non hanno evidenziato significative modificazioni endometriali tali da impedire l'impianto⁶. Rimane, quindi, da chiarire in che modo agisca il farmaco nelle fasi successive all'impianto.

Questi dati che saranno certamente suffragati da ulteriori osservazioni nei vari studi tuttora in corso inducono a ritenere da un lato legittima l'obiezione di coscienza alla somministrazione da parte del singolo sanitario o della struttura professionale, dall'altro di basare la stessa su un ragionamento prudenziale che non esclude diverse possibilità operative, soprattutto se il professionista, sulla base di oggettive evidenze scientifiche arrivi a conclusioni diverse sufficientemente fondate.

7. Criteri generali per affrontare nelle Istituzioni i conflitti dei valori

Affermare la propria coscienza, essere fedeli in ogni momento, riproporre alla radice di ogni movimento della nostra volontà la scelta etica è difficilissimo, spesso impone decisioni delicate e dolorose. Ma è alla base delle nostre convinzioni. Se il valore in gioco è, poi, la vita umana, la riflessione non è più soltanto una riflessione etica ma diventa ontologicamente e strutturalmente giuridica.

7.1. Obiezione di scienza prima dell'obiezione di coscienza. Il rispetto della legge non basta, neanche quando ci consente di astenerci dall'applicarla. È necessario capire prima di tutto di quale Medicina stiamo parlando. Televisione, internet, radio e giornali ci bombardano di informazioni che non sono conoscenza; il paziente deve essere aiutato dal medico a capire e questo implica molto impegno e la disponibilità ad ascoltare, a mettersi in gioco; serve un'alleanza culturale con il paziente che vada oltre l'"alleanza terapeutica" per evitare la conseguenza di banalizzare gli aspetti fondamentali della vita che pare diventare non un valore in sé ma soltanto se corredata da aggettivi connotanti una sua utilità e efficienza.

Approfondire la riflessione sulla vita può consentire un percorso stimolante volto alla conoscenza vera e alla verità.

Nel dibattito attuale risulta evidente che un'eventuale legge che disciplini il testamento biologico mirando alla legalizzazione dell'eutanasia, pur nella complessità delle questioni in gioco, finisca col porre in risalto l'idea discriminatoria secondo cui in mancanza della tangibilità di quegli indicatori ravvisati nella coscienza, nella capacità di relazione, nella capacità decisionale ecc., la persona rischia di essere ridotta a mero essere vegetale privo di dignità.

⁵ Durand M. *On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception*. Contraception 2001;64:227-34; Marions L. et al., *Emergency contraception with mifepristone and levonorgestrel mechanism of action*, Obstetrics and Gynecology 2002; 100: 675-71.

⁶ Lalitkumar P.G.L. et al., *Mifepristone but not levonorgestrel inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model*, Human Reproduction, I 20007, 22 (11) 3031-3037; Meng Ch. et al., *Effect of levonorgestrel and mifepristone on endometrial receptivity markers in a three-dimensional human endometrial cell culture model*, Fertility and Sterility, 16 Jan 2008; Meng Ch. et al., *Expressions of steroid receptors and Ki67 in first-trimester decidua and chorionic villi exposed to levonorgestrel used for emergency contraception*, Fertility and Sterility 16 Aug 2008. Cf. anche Marions L., *Endometrial receptivity and development of new contraceptive method*, Publikationer från Karolinska Institute, Diss: 01:311.

Una corretta informazione, prima di tutto rivolta ai nostri operatori e poi all'intera società civile, può consentire innanzitutto che alcune istanze non vengano promosse solo sulla base di avvenimenti emotivamente coinvolgenti ma sulla base di elementi scientificamente corretti e significativi.

7.2. Ruolo della formazione. Per questo un'attenzione particolare va data alla comunicazione, che nella nostra società ha assunto un ruolo essenziale, per una corretta informazione e formazione e per la difesa dei principi non negoziabili.

La responsabilità di non smarrire il significato essenziale delle opere sanitarie per evitare da un lato, che la salute diventi un idolo verso il salutismo consumistico e, d'altro canto, perda di vista i valori fondanti, deve essere alla base di percorsi formativi coerenti che stimolino le coscienze.

Solo una attenta e puntuale formazione degli operatori sanitari può consentire il discernimento necessario per essere pronti ad affrontare percorsi eticamente orientati che portino a formulare risposte al rischio reale di impegnarsi verso falsi miti di efficientismo e affrontare con scelte operative le difficoltà che negli ultimi momenti della vita dell'uomo possono emergere per accompagnarlo lungo il percorso della malattia nel rispetto della vita.

7.3. Affermazione di coscienza. Lo strumento dell'affermazione di coscienza può essere utile alle istituzioni sanitarie sia ad affrontare le lacune che la legge pone ancora nell'obiezione di coscienza istituzionale sia nel formare i propri operatori verso linguaggi morali condivisi e coerenti.

Senza la concreta applicazione di un'affermazione coerente di testimonianza delle proprie convinzioni, sia a livello istituzionale che personale, l'esercizio dell'obiezione di coscienza rischia di non riuscire a contrastare le tendenze attuali che la vedono, di fatto, sempre più messa in discussione.

La pratica di questo strumento pone scelte a volte difficili e coraggiose e impone decisioni coerenti sia nel manifestare la propria identità che nel tradurla in percorsi organizzativi e gestionali.

L'affermazione di coscienza può rispondere con la forza e la pazienza proprie di chi ha come obiettivi la stabilità e la sicurezza delle proprie opere alle domande che oggi la società ci pone, anche se può prevedere assunzioni di responsabilità con conseguenze anche giuridiche.

Solo definendo percorsi coerenti si può raggiungere l'obiettivo, pur nell'eventuale e comunque attuale mancanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza istituzionale, di realizzare convenzioni con gli Stati attraverso le quali far rispettare la specificità dell'istituzione religiosa.

Commissione Generale di Bioetica

Dicembre 2011